



IL DIRETTORE GENERALE

- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. 80 del 13/04/12, nel testo vigente;
- Vista la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29/12/1982;
- Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Vista la l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la l. 5 febbraio 1992, n. 104;
- Visto il D.L. 21 aprile 1995 n. 120, convertito con legge n. 236 del 21 giugno 1995;
- Vista la l. 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l'articolo 9;
- Visti i CC.CC.NN.LL. del comparto Università sottoscritti in data 16/10/2008 e 12/03/2009;
- Vista la l. 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Visto il D.D.G. 171 del 08/08/2017, con il quale è stato emanato il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua cinese a tempo determinato presso l'Università per Stranieri di Perugia, pubblicato all'Albo online di Ateneo in data 08/08/2017;
- Visto il D.D.G. n. 186 del 30/08/2017 di nomina della commissione giudicatrice;
- Dato atto che all'esito di un ulteriore esame, operato motu proprio dall'Amministrazione, sono parzialmente ed eccezionalmente venute meno le ragioni di avvio della procedura di selezione pubblica;
- Richiamato l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. che, nella prima parte prevede che *"per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'Organo che lo ha emanato"*;
- Rilevato che "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, sez. III, sent. N. 4554/2011);
- Dato atto della sussistenza di sopravvenute ragioni di interesse pubblico che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa;
- Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere alla parziale revoca della procedura di selezione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i.;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrate del presente dispositivo:

1. di revocare in autotutela il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di merito da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato dal 02/10/2017 al 30/06/2018 e per un monte ore pari a 300, di un collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua cinese emanato con D.D.G. n. 171 del 08/08/2017 e pubblicato in pari data all'Albo online di Ateneo e tutti gli atti ad esso conseguenti con effetto *ex tunc*;
2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo online di Ateneo.

F.to: Il Direttore Generale
dott. Cristiano Nicoletti

pubblicato in data 15 settembre 2017